

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 473

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPECCHIA, MACERATINI, CURTO,
GRIPPALDI, COZZOLINO, PRESTI, BATTAGLIA, BEVILACQUA,
VEVANTE SCIOLETTI, BUCCIERO, CASILLO, LISI, MARINELLI,
MININNI-JANNUZZI e SQUITIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1994

Finanziamenti per il restauro ed il recupero dei trulli di
Alberobello e della Valle dei trulli

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde alla necessità di assicurare i finanziamenti ai comuni ed ai proprietari per il restauro ed il recupero dei trulli della Valle d'Itria, un patrimonio culturale di importanza nazionale, che, per la crisi dell'economia agricola e vitivinicola collinare e per l'esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive rischia, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o la trasformazione selvaggia indotta dalla cultura consumistica e dal turismo di massa.

I trulli di Alberobello e della Valle d'Itria caratterizzano, con la loro presenza, l'omogeneità storica e culturale di gran parte del territorio del comprensorio delle tre province pugliesi (Taranto, Bari, Brindisi).

Non sono mancati nel passato i provvedimenti che in attuazione delle diverse leggi di tutela hanno riconosciuto l'importanza nazionale dei trulli e l'interesse pubblico per la loro tutela anche se limitati al comune di Alberobello, per il quale la regione Puglia aveva varato la legge 26 novembre 1979, n. 72, che prevedeva interventi per la ricostruzione del centro storico, luogo di maggiore concentrazione dei trulli.

Tale legge regionale, limitata e scarsamente dotata di risorse finanziarie, è stata abrogata nel 1988.

Attualmente non esiste nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero di queste costruzioni oggetto di studi e di interesse turistico sempre crescente.

Oggi il recupero è legato solo all'iniziativa privata, che spesso si scontra con gli

altissimi costi di ristrutturazione e con la carenza di manodopera specializzata.

Per far fronte a questi problemi è opportuno che venga varato un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di questo scorcio d'Italia particolarmente suggestivo.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro, tesi a consentire la più varia fruibilità dei trulli, in modo da avviare, attraverso i finanziamenti ai comuni ed ai proprietari, un processo di recupero delle antiche tecniche costruttive come garanzia di recupero della forma interna ed esterna dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie) dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge) ed in genere delle pertinenze dei fabbricati che si intendono tutelare.

In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico a cui sono chiamati tutti i cittadini anche al fine di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitante e zona abitata.

Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato a tutto il territorio costruito ed agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata come pure il centro storico, ed entrambi devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Finalità della legge)

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di restauro conservativo e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge), nonché delle pertinenze in genere di detti fabbricati insistenti nel comprensorio dei trulli di cui al successivo articolo 2, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentire la fruibilità agricola, turistica, agrituristica e di tempo libero.

Art. 2.

(Delimitazione territoriale)

1. Fanno parte del comprensorio dei trulli i territori dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Ceglie Messapico, Cisterino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 3.

(Beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle finalità della presente legge sono:

a) i comuni e gli enti pubblici ubicati nel comprensorio di cui all'articolo 2, nella misura del 75 per cento del costo previsto per l'intervento a fondo perduto e del rimanente 25 per cento per il mutuo a tasso agevolato;

b) i cittadini proprietari di trulli o degli altri beni di cui all'articolo 1, nonché i titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recupero dei beni locati con l'impegno a destinarsi alle attività di cui all'articolo 1, nella misura del 40 per cento per il contributo a fondo perduto e del rimanente 60 per cento per il mutuo a tasso agevolato;

c) gli operatori agricoli e turistici, le cooperative di giovani, proprietari degli stessi beni, nonché i titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locati con l'impegno a destinarsi alle attività di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento del costo previsto per il contributo a fondo perduto e del rimanente 50 per cento per il mutuo a tasso agevolato.

Art. 4.

(Soggetti competenti)

1. I soggetti preposti alla realizzazione delle finalità della presente legge sono:

- a) la Conferenza delle amministrazioni;
- b) l'Ente istituzionale di comprensorio;
- c) gli Enti comunali contribuiti;
- d) le Commissioni tecniche di vigilanza e di collaudo.

Art. 5.

(La Conferenza delle amministrazioni)

1. Il presidente della regione Puglia o in mancanza il presidente di una provincia o il sindaco di un comune interessato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Conferenza delle amministrazioni con sede in Alberobello.

2. Partecipano alla Conferenza il presidente della regione Puglia o un suo delegato che la presiede, i presidenti delle tre province interessate o loro delegati, i sindaci dei comuni interessati, un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero dei beni culturali, un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, i sovrintendenti per i beni ambientali e architettonici competenti per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

territorio o loro delegati, l'assessore all'urbanistica o un suo delegato ed i rappresentanti delle aziende di promozione turistica del comprensorio, nonché i rappresentanti delle *pro loco* dei comuni interessati. La Conferenza così composta provvede immediatamente a cooptare un architetto urbanista ed un esperto di storia locale.

3. La Conferenza:

a) elabora un accordo di programma generale degli indirizzi per l'intero comprensorio, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, onde superare la molteplicità di competenze mediante la istituzione di un'autorità derogatoria;

b) definisce la problematica generale del recupero, tutela e salvaguardia dei beni del comprensorio, prevedendo entità e qualità degli interventi, tempi e modi di attuazione, con un piano pluriennale degli interventi medesimi;

c) prevede la spesa per il recupero dei beni architettonici e culturali e quantificare quella impegnabile annualmente in favore dei comuni interessati;

d) redige un regolamento per l'attuazione degli interventi al quale tutti i soggetti beneficiari, ai sensi del precedente articolo 3 devono attenersi;

e) istituisce un corso di formazione professionale sulle tecniche tradizionali per la costruzione ed il recupero dei trulli e di tutti gli altri di cui all'articolo 1;

f) nomina i componenti dell'Ente istituzionale di comprensorio.

4. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza delle amministrazioni si riconvocherà almeno una volta all'anno, entro il mese di gennaio, per la verifica dello stato di attuazione dell'accordo di programma ed eventuali modifiche e aggiornamenti.

Art. 6.

(Ente istituzionale di comprensorio)

1. L'Ente istituzionale di comprensorio, con sede in Alberobello, è diretto da un consiglio composto dal presidente della

regione Puglia o da un suo delegato che lo presiede, da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero dei beni culturali, da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, da un funzionario per ciascuna sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio, da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica, da tre rappresentanti dei comuni interessati e da tre tecnici comunali dei medesimi comuni.

2. L'ufficio amministrativo dell'Ente istituzionale di comprensorio è retto da un Segretario generale che avrà a disposizione una pianta organica formata da personale attinto dalle liste di mobilità della regione Puglia, delle province e dei comuni interessati. I profili professionali, le funzioni ed il numero di tale pianta organica saranno individuati nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. L'ufficio di tesoreria dell'Ente istituzionale di comprensorio è diretto da un funzionario dei ruoli direttivi della Banca d'Italia. In questa tesoreria confluiranno i finanziamenti stanziati per la presente legge, che successivamente saranno ripartiti alle tesorerie comunali secondo le deliberazioni dell'Ente istituzionale di comprensorio.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ente istituzionale di comprensorio)

1. L'Ente istituzionale di comprensorio svolge le seguenti funzioni:

a) adotta gli indirizzi del piano pluriennale e le sue articolazioni annuali di cui all'articolo 5;

b) su proposta degli enti comunali contribuiti provvede alla revisione degli strumenti urbanistici e vincolistici, provenienti da leggi nazionali, regionali o da strumenti urbanistici, mediante la redazione di un piano di vincoli che tenga conto dei valori architettonici e artistici degli immobili e delle proposte di vincolo contenute nei piani regolatori generali dei comu-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni del comprensorio, nonchè di quelle formulate dagli enti comunali contribuiti. Tale piano di vincoli costituisce variante degli strumenti urbanistici laddove propone modifiche, aggiornamenti o integrazioni degli stessi;

c) ripartisce annualmente, in favore dei comuni del comprensorio le risorse disponibili in ragione dell'urgenza, della entità e delle priorità degli interventi così come segnalate dagli enti comunali contribuiti ed approvate con delibere dai Consigli comunali;

d) individua le aree e gli immobili di proprietà demaniale e privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare l'organica attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

e) predispone lo schema tipo di convenzione per l'intero comprensorio tra comuni e privati che intendano eseguire gli interventi di recupero avvalendosi della presente legge;

f) dà esecuzione ad ogni altro adempimento opportuno, connesso alle finalità perseguite dalla presente legge.

Art. 8.

(Ente comunale contribuiti)

1. L'Ente comunale contribuiti è diretto da un consiglio composto dal sindaco o da un suo delegato, dall'assessore all'urbanistica, da un Consigliere comunale di minoranza, dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e da un funzionario della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici competente per territorio; tale Ente dovrà essere costituito su iniziativa del sindaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Funzioni dell'Ente comunale contribuiti)

1. L'Ente comunale contribuiti:

a) provvede, entro sei mesi dalla data di costituzione, al censimento del patrimonio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni fotografiche;

b) perimetra le zone e le aree omogenee, segnalando i trulli e gli altri manufatti meritevoli di recupero e conservazione ai fini dei piani di vincolo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) analizza lo stato degli immobili e dei manufatti per cui sono necessari interventi, per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e la previsione di spesa ai fini della ripartizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

d) provvede all'istruttoria delle domande di contributo, sia relativamente a quelle proposte dai privati sia con riferimento a quelle proposte dal comune o da altri enti.

Art. 10.

(Commissione tecnica di vigilanza e collaudo)

1. La Commissione tecnica di vigilanza e collaudo è composta per ciascun comune dal funzionario della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici di cui all'articolo 8, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e da un architetto nominato dal consiglio comunale.

2. La commissione:

a) vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati ed alla fine degli stessi eseguirà il collaudo delle opere realizzate;

b) verifica gli stati di avanzamento dei lavori ed a seguito di tale verifica rilascerà la certificazione per consentire la liquidazione delle somme spettanti.

Art. 11.

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande di contributi proposte dai privati e dagli enti sono indirizzate al sindaco del comune competente, il quale dopo l'istruttoria ed il parere dell'ente

comunale contributi riconosce, previa delibera della giunta comunale, l'ammissibilità del beneficio e trasmette la pratica all'Ente istituzionale di comprensorio per la ulteriore verifica dei requisiti e per la erogazione del contributo da parte della tesoreria.

2. Le domande di contributi proposte dai comuni sono indirizzate all'ente istituzionale di comprensorio per l'approvazione e l'erogazione dei benefici.

3. I benefici ammessi per gli interventi di recupero, eseguiti a norma di legge, nei tempi e con le modalità prescritte, dopo il nulla osta della Commissione tecnica di vigilanza e collaudo vengono dichiarate riscuotibili dal sindaco, che ordina al tesoriere comunale il pagamento a saldo delle somme spettanti.

Art. 12.

(Destinazione dei beni recuperati)

1. I trulli e gli altri beni recuperati con i benefici della presente legge devono conservare la precedente destinazione abitativa o altra compatibile con essa o con attività agricola, agrituristica, turistica e di tempo libero, almeno per dieci anni dalla riscossione dei contributi.

2. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei beni recuperati ai sensi della presente legge, il comune deve esserne informato mediante notifica del preliminare e può esercitare diritto di prelazione.

Art. 13.

(Esecutori delle opere)

1. Potranno realizzare le opere di recupero e di restauro:

a) le imprese agricole singole iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria terza e le imprese riunite con le modalità e i limiti di legge;

b) le imprese artigiane singole, associate, in cooperativa o consorziate, nonchè singoli trullari, domiciliati nei comuni del comprensorio, con notoria e provata espe-

rienza di recupero, i quali unitamente ai trullari che avranno partecipato al corso di formazione professionale di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5), saranno preferiti, per opere ammesse a beneficio con importi non superiori a lire 250 milioni;

c) le imprese riunite miste, iscritti all'Albo nazionale costruttori e all'Albo regionale artigiani) ove vi siano almeno due trullari per lavori di importo non superiore a lire un miliardo.

Art. 14.

(Ripartizione dei benefici)

1. I benefici posti a carico dello Stato sono così ripartiti:

a) per l'85 per cento sono distribuiti fra i comuni del comprensorio, da parte dell'Ente istituzionale di comprensorio;

b) per il 5 per cento sono distribuiti fra le sovrintendenze di cui all'articolo 5, comma 2, per fare fronte ai nuovi oneri sopravvenuti;

c) per il 10 per cento sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla organizzazione degli enti ed uffici previsti dalla presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per il 1994 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, *parzialmente utilizzando l'accantonamento* relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1994 e l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali e ambientali per gli anni 1995 e 1996.